



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
 C.P. 239 Mantova Centro
 P.IVA/C.F. 02004750200
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330
 apam@apam.it - www.apam.it

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE A LOTTI DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI O EQUIVALENTI PER AUTOBUS

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

E' oggetto del presente Capitolato d'Oneri la fornitura biennale di ricambi nuovi, originali o equivalenti, occorrenti per la manutenzione degli autobus di Apam Esercizio Spa, divisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1 – CIG 6474656F24 – Ricambi **KNORR-BREMSE** nuovi, originali o equivalenti

LOTTO 2 – CIG 64746699E0 – Ricambi **WABCO** nuovi, originali o equivalenti

LOTTO 3 – CIG 64746813C9 – Ricambi **ZF** nuovi, originali o equivalenti

LOTTO 4 – CIG 6474690B34 – Ricambi **SPHEROS** nuovi, originali o equivalenti

LOTTO 5 – CIG 6474729B63 – Ricambi **BOSCH** nuovi, originali o equivalenti

Gli importi presunti dei singoli lotti sono desunti dalla contabilizzazione dei consumi medi dell'ultimo biennio, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di APAM Esercizio Spa.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

I quantitativi dei materiali verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per listino di appartenenza, categoria o tipologia di prodotto.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di materiali oggetto della presente procedura durante il periodo di validità contrattuale, la ditta aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata somministrazione.

Apam potrà richiedere la fornitura di articoli non indicati nelle tabelle, ai quali la ditta aggiudicataria applicherà lo sconto indicato nel modello di offerta economica sul listino in vigore alla data dell'ordine.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata alla fornitura per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 – DEFINIZIONI E REQUISITI TECNICI

2.1 Ricambi inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela dell'ambiente

Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale, quelli le cui caratteristiche costruttive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i., art 71) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., art 227 con appendice V).

I veicoli sono omologati secondo la Direttiva 98/14/CE e la Direttiva 2007/46/CE recepite con D.M. 28/04/2008.

Ai fini della sicurezza dell'esercizio e nello specifico interesse della fornitura la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le prescrizioni con riferimento specifico ai documenti di omologazione dei veicoli di proprietà di Apam. Per i componenti soggetti a prove di omologazione insieme al veicolo o come

entità tecniche indipendenti, dovranno essere forniti esclusivamente componenti originali ovvero equivalenti dotati di omologazione di legge previste dalla normativa nazionale (Codice della Strada) e Comunitaria (Direttiva 98/14/CEE, Direttiva 2007/46/CE e relativo all. IV);

2.2 Ricambio originale

Ricambio prodotto dalla ditta di cui al lotto di riferimento, ovvero utilizzato dal Costruttore del Veicolo nell'allestimento del veicolo stesso (cosiddetto Primo Impianto).

2.3 Ricambio equivalente

Un ricambio prodotto da un Costruttore Equivalente (C.E.) che garantisce almeno la medesima qualità e durata media di esercizio del ricambio originale, in particolare si può definire equivalente se garantisce le seguenti condizioni:

- a) *deve avere caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve garantire l'assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta;*
- b) *deve avere una funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale;*
- c) *deve avere caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.*

Per una più dettagliata indicazione dei requisiti che il ricambio equivalente deve rispettare, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 del Disciplinare di gara.

2.3 Costruttore equivalente

Il Costruttore del ricambio equivalente, deve essere in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio, controlla il processo produttivo mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione, ed è dotato di certificazioni di qualità, in corso di validità, secondo lo standard ISO 9001:2008 relativo ai siti produttivi di fabbricazione dei ricambi equivalenti offerti.

ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

3.1 Identificazione dell'imballaggio

I ricambi oggetto della fornitura - siano essi originali o equivalenti - dovranno essere contenuti in apposite scatole/confezioni idoneamente sigillate.

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo. Esso dovrà essere realizzato in maniera idonea e con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

Per i materiali fragili dovrà essere prevista apposita confezione idonea al mantenimento dell'integrità degli stessi.

Tutti i materiali dovranno essere consegnati su apposite basi per agevolarne lo scarico e la movimentazione.

All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovranno essere chiaramente indicati:

- a) intestazione della ditta fornitrice;
- b) il riferimento al numero del DDT (documento di trasporto);
- c) le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- d) il riferimento al numero dell'ordine di Apam;

La scatola o l'imballo che contiene ogni singolo pezzo dovrà riportare la targhetta antifalsificazione sulla quale dovrà essere stampato:

- a) in caso di fornitura di pezzi originali, il codice originale;
- b) in caso di fornitura di pezzi equivalenti, la doppia codifica cioè il codice del pezzo equivalente ed il corrispondente codice del pezzo originale;

3.2 Identificazione dei ricambi

Tutti i ricambi forniti dovranno essere univocamente identificati con l'indicazione dei codici part-number, in uno dei seguenti modi:

- a) marcatura del particolare in forma indelebile e leggibile come sotto indicato;
- b) targhetta antifalsificazione punzonato sul pezzo, riportante il codice del pezzo originale in caso di fornitura di ricambi originali o il codice del ricambio equivalente in caso di fornitura di ricambi equivalenti;

c) la stampigliatura del marchio del costruttore del pezzo, sia esso originale o equivalente. Nei casi di ricambi per i quali è previsto l'obbligo di omologazione, a seconda delle Direttive particolari e dei Regolamenti E.C.E. corrispondenti di pertinenza, il ricambio dovrà recare apposita stampigliatura del marchio di omologazione, nei modi stabiliti nelle Direttive e nei Regolamenti stessi. In tal caso, se prescritto, la confezione dovrà riportare, tra l'altro, anche la tipologia del veicolo per il quale è stato omologato.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo è stimato in € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) + Iva, comprensivo di imballaggio e trasporto presso le sedi indicate, così suddiviso:

- € 60.000,00 (euro sessantamila/00) + Iva per il LOTTO 1;
- € 100.000,00 (euro centomila/00) + Iva per il LOTTO 2;
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) + Iva per il LOTTO 3;
- € 20.000,00 (euro ventimila/00) + Iva per il LOTTO 4;
- € 60.000,00 (euro sessantamila/00) + Iva per il LOTTO 5.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

Con il corrispettivo offerto l'aggiudicatario del servizio si intende compensato di ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione della fornitura.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, Apam non fosse riuscita a completare la procedura di gara per una nuova assegnazione, l'Appaltatore sarà tenuto a continuare la fornitura dei ricambi, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, e comunque per non più di due mesi dalla scadenza.

ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito di ordini parziali che saranno inoltrati alla Ditta Aggiudicataria da APAM a mezzo fax, in relazione al proprio fabbisogno.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino APAM, quindi a rischio e pericolo della Ditta Fornitrice, in via Dei Toscani n.3/c – Mantova, nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al venerdì, tra le ore 7,30 e le ore 13,30.

I termini di consegna, da considerarsi perentori, dovranno essere corrispondenti all'offerta tecnica e, comunque, non dovranno essere superiori a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'ordine.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare al responsabile di magazzino di APAM, a mezzo fax al n.0376/230271, entro 12 ore, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna.

APAM si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore.

La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine di acquisto di APAM.

Nel prezzo della merce è sempre compreso, oltre al costo del trasporto, anche il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto .

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

ART. 7 - CONFERMA D'ORDINE E GESTIONE VARIAZIONE ARTICOLI

L'ordine trasmesso a mezzo fax o mail da APAM si intende automaticamente accettato dalla ditta fornitrice.

Nel caso in cui il costruttore del ricambio originale apporti una variazione tecnica di catalogo che comporti una variazione di articolo, ovvero di impiegabilità sulle tipologie di rotabili di Apam, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione immediata e a fornire sia i nuovi cataloghi sia i nuovi esplosi che il nuovo articolo secondo gli aggiornamenti tecnici previsti.

ART. 8 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

L'accettazione ed il collaudo della merce avverrà presso i magazzini di Apam mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal fornitore e precisate in ordinativo e/o nel presente capitolato.

Esso avverrà mediante le seguenti verifiche:

- integrità della confezione e presenza sulla stessa dei dati per l'identificazione (art. 3);
- uguaglianza/corrispondenza del part-number del ricambio a quanto indicato nell'ordine;
- integrità del ricambio e presenza sul ricambio dei dati per l'identificazione (art. 3).

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

Apam si riserva la facoltà di verifica e controllo, sulla conformità tecnica dei ricambi forniti rispetto alle specifiche indicate nel presente capitolato ed alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento ai requisiti tecnici prescritti all'art. 2.

A tal fine, Apam potrà richiedere prima del contratto o in qualsiasi altro momento:

- a) le dichiarazioni di conformità dei ricambi offerti, rilasciati dai costruttori, ai sensi del Regolamento CE 1400/2002 (dichiarazione del costruttore del ricambio che la qualità del ricambio fornito corrisponde a quella del componente che è stato usato per l'assemblaggio degli autoveicoli in possesso di Apam);
- b) i certificati di omologazione (ove previsti);
- c) i certificati di qualità dichiarati in sede di gara, tipo ISO 9001:2008;
- d) ogni altra documentazione tecnica ritenute necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato d'oneri ed alle normative vigenti in materia.

ART. 9 - NON CONFORMITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

Si intende per non conformità dei pezzi di ricambio, la consegna di pezzi rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di targhette antifalsificazione sia sulla scatola che sul pezzo di ricambio, privo del marchio del costruttore stampigliato sul pezzo stesso, privo di omologazione ove richiesto e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente disciplinare di gara.

La non conformità dei pezzi di ricambio viene accertata da Apam alla consegna del materiale.

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna di materiale non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti al precedente articolo, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

ART. 10 - GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei

materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **almeno 12 (dodici) mesi** dalla data di effettiva consegna, salvo eventuale periodo aggiuntivo indicato nell'offerta tecnica.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro **15 giorni** dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria emetterà una fattura mensile riepilogativa dei ricambi consegnati; il pagamento avverrà mediante bonifico o ricevuta bancaria, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di 90 giorni fine mese dalla data della relativa fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) del lotto di riferimento.

Il fornitore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 12 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi netti offerti, fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Per tutti gli altri articoli non presenti nelle tabelle delle offerte economiche, i singoli prezzi unitari deriveranno dall'applicazione dello sconto offerto al listino in vigore al momento della trasmissione dell'ordine all'aggiudicatario; pertanto, potranno variare con il modificarsi del listino relativo, mantenendosi costante la percentuale di sconto offerta (gli eventuali aggiornamenti dei listini emanati dai produttori dovranno essere inviati tempestivamente alla Stazione Appaltante).

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 13 – PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente capitolato d'onori, che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti penali:

13.1 Penalità per ritardo nelle consegne

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati nell'offerta tecnica, Apam applicherà una penale dello 0,5% dell'importo dei ricambi non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni.

Oltre tale termine, Apam applicherà le penali sopra indicate e si riserva la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore

e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

In questo caso, infatti, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

13.2 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi ai sensi del precedente art. 9, Apam applicherà una penale del 5% dell'importo dei ricambi non conformi.

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi o ritenuti non conformi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito.

In questo caso potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in Euro 100,00 al giorno.

13.3 Penali per mancata consegna

Nel caso si verificano mancate consegne, Apam applicherà una penale del 10% dell'importo dei ricambi non consegnati.

Oltre all'applicazione delle sopra indicate penali, Apam, ha facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

In questo caso, infatti, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno compensate con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso.

ART. 14 – RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di parti fornite provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

APAM si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che per i casi sopra descritti, anche per:

- frode, di grave negligenza o colpa grave;
- manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione del contratto;
- cessione della ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo, superiore a 30 giorni solari;
- mancata osservanza delle disposizioni contenute dalla L. 136/2010 smi;
- variazione, durante il periodo di durata contrattuale, del prezzo netto offerto in sede di gara;
- il verificarsi, nel corso di un mese, di più di 3 (tre) consegne di materiale difettoso e/o ritenuto da Apam non conforme.

ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' consentito il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che i dati in possesso di APAM verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali".